



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

ORDINANZA

N. 1247 DEL 21.11.2019

**OGGETTO: INTERVENTI PER CONTENERE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
30 NOVEMBRE 2019 - 31 MARZO 2020 - TUTTI I SABATO E DOMENICA**

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.Lgs 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" costituisce la norma di riferimento per la pianificazione regionale in merito alla gestione della qualità dell'aria;
- in applicazione di tale norma, con deliberazione della Assembleia Legislativa 17 dicembre 2013, n. 296, la Regione Umbria ha provveduto ad approvare il proprio "Piano regionale per la qualità dell'aria", che ha prioritariamente individuato le situazioni di maggiore criticità che necessitano dell'adozione di specifiche misure di risanamento della qualità dell'aria.

Considerato che:

- con deliberazione n. 62 del 16 marzo 2015 la Giunta Comunale ha approvato il "Programma comunale di attuazione del Piano Regionale della qualità dell'aria" e nell'ambito delle proprie competenze, ha individuato le misure ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di rispetto dei parametri di qualità dell'aria, soprattutto in riferimento alle misure in materia di riduzione e riorganizzazione dei flussi di traffico;
- con deliberazione del 171 del 20.11.2019 la Giunta Comunale ha disposto di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le misure descritte nel Programma sopra citato e di attivare la "misura tecnica di indirizzo M1T02" che dispone la chiusura programmata della circolazione dei veicoli all'interno del centro abitato di Perugia e del centro abitato di Ponte San Giovanni con limiti alla circolazione a partire dal 30 novembre 2019 e fino al 31 marzo 2020, per due giorni consecutivi (Sabato e Domenica), con cadenza settimanale - per 8 ore nella fascia dalle ore 08.00 alle ore 20.00 - con deroghe per le autovetture elettriche ed ibride, alimentate a gas metano e GPL, almeno 3 persone a bordo (carpooling), nonché dei veicoli oggetto di deroga specifica;
- che nel periodo indicato sono esclusi i fine settimana del 7 e 8 dicembre 2019, 21 e 22 dicembre 2019, 28 e 29 dicembre 2019, 4 e 5 gennaio 2020;

Evidenziato che la Giunta Comunale con l'atto n. 171 del 20.11.2019 ha dato mandato alla S.O. Sicurezza di predisporre la specifica ordinanza in materia di circolazione;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 7 del D. L.vo 30.04.1992, n° 285 "Codice della Strada";

ORDINA

All'interno del centro abitato di Perugia e del centro abitato di Ponte San Giovanni, come meglio evidenziato nelle planimetrie facenti parte integrante del presente atto (**allegato A e allegato A/1**), a partire **dal 30 novembre 2019 e fino al 31 marzo 2020** - con esclusione dei fine settimana del 7 e 8 dicembre 2019, 21 e 22 dicembre 2019, 28 e 29 dicembre 2019, 4 e 5 gennaio 2020, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

dalle ore 00,00 alle ore 24,00:

- 1) Divieto di circolazione dinamica per i veicoli privati caratterizzati da una categoria emissiva PRE EURO;

dalle ore 8,00 alle ore 16,00:

- 2) Divieto di circolazione dinamica per i veicoli privati caratterizzati da una categoria emissiva EURO 1, EURO 2 E EURO 3 (compresa), ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel), nonché i ciclomotori e i motocicli a due tempi Euro 1 o precedente (**allegato C**);
- 3) Divieto di circolazione dinamica per veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q. ad accensione spontanea (diesel) privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato;
- 4) In deroga ai provvedimenti di cui ai punti precedenti sono autorizzate al transito le autovetture elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, autovetture con almeno 3 persone a bordo se omologate per 4 o più posti e con almeno 2 persone a bordo se omologate per 2 o 3 posti (car pooling), nonché i veicoli oggetto di deroga specifica (**allegato B**).

L'inosservanza dei provvedimenti di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 7 comma 13 bis del Vigente Codice della Strada, estinguibile mediante il pagamento in misura ridotta di Euro 168,00 (Euro 117,60 se il pagamento avviene entro 5 gg). In caso di reiterazione della violazione in un biennio, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con la esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento alle relative figure.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.

IL SINDACO
Andrea Romizi

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	INTERVENTI PER CONTENERE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Provvedimento/i:	LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 30 NOVEMBRE 2019 - 31 MARZO 2020
Soggetto:	